

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## V LEGISLATURA

---

### 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

---

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1970

(57<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

---

Presidenza del Presidente CASSIANI

#### INDICE

##### DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 807, 808, 810 e <i>passim</i>
COPPOLA . . . . .	809, 811, 812 e <i>passim</i>
DAL FALCO . . . . .	812
FENOALTEA . . . . .	808, 809, 810 e <i>passim</i>
FILETTI . . . . .	808, 809, 812 e <i>passim</i>
FINIZZI . . . . .	821
FOLLIERI, relatore . . . . .	808, 809, 810 e <i>passim</i>
PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	810, 816, 817 e <i>passim</i>
TEDESCO Giglia . . . . .	811
TROPEANO . . . . .	808, 809, 810 e <i>passim</i>
ZUCCALÀ . . . . .	815, 816

---

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Lugnano, Maccarrone Pietro,

Montini, Petrone, Piccolo, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Falcucci, Leone e Salari sono sostituiti rispettivamente dai senatori Indelli, Merloni e Giardina.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Come i colleghi ricordano, siamo giunti al Titolo VIII, concernente il personale della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Do lettura dell'articolo 84:

Art. 84.

*(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)*

Agli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre il personale previsto dalle leggi vigenti, sono addetti gli assistenti sociali e gli educatori con le attribuzioni di cui agli articoli 85 e 86.

Gli assistenti sociali sono addetti anche ai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 77.

Per esigenze particolari e transitorie degli istituti di prevenzione e di pena l'Amministrazione può avvalersi di personale aggregato giornaliero entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito un trattamento ragguagliato a giornata e non superiore a quello previsto per il corrispondente personale aggregato.

FOLLIERI, *relatore*. L'articolo 84, assieme agli articoli 85 ed 86, disciplina quanto attiene al personale addetto agli istituti di prevenzione e di pena; personale per gran parte di nuova istituzione, dato che per la prima volta si prevedono i compiti e le attribuzioni di assistenti sociali ed educatori nelle carceri.

Mi sembra che l'articolo non sia tale da suscitare discussioni, e che quindi possa essere senz'altro approvato.

FENOALTEA. Debbo confessare di nutrire qualche dubbio sull'opportunità delle parole con cui termina l'ultimo comma, a proposito del trattamento spettante al personale aggregato giornaliero: «... non superiore a quello previsto per il corrispondente personale aggregato». Una volta che si debba far ricorso a persone di qualificata competenza, infatti, non è il caso di avere certi limiti.

FOLLIERI, *relatore*. Ma siamo sempre nell'ambito degli assistenti sociali e degli educatori.

TROPEANO. Ad ogni modo le parole « e non superiore » potrebbero essere soppresse.

PRESIDENTE. O esiste il « corrispondente personale aggregato » o non esiste. Se esiste, allora l'equiparazione appare logica.

TROPEANO. L'attuale formulazione mi sembra stia ad indicare un termine non valicabile, più che costituire il riconoscimento del diritto, per i giornalieri, ad avere quel minimo di mercede che si corrisponde al personale non giornaliero.

FILETTI. Il comma potrebbe essere così formulato: « Al personale aggregato giornaliero è attribuito un trattamento... nella misura prevista per il corrispondente personale aggregato ».

PRESIDENTE. Si tratta di due concetti diversi. « Non superiore » significa che il trattamento può essere anche inferiore, mentre « nella misura prevista » stabilisce un criterio di eguaglianza. Possiamo anche concordare col collega Filetti, però la differenza è sostanziale, non formale.

FOLLIERI, *relatore*. Credo che l'intenzione di chi ha redatto l'articolo fosse quella di stabilire che il personale aggregato giornaliero non deve percepire una retribuzione inferiore a quella percepita dal personale aggregato in organico. Quindi concordo con il collega Filetti.

FENOALTEA. Il problema principale, in questo settore come in tanti altri, è quello di reperire il personale specializzato. Tutti noi sappiamo come molti ruoli tecnici dello Stato siano deserti, con immenso danno per l'Amministrazione: perchè dunque preconstituire delle misure che, anche nel caso in esame, potrebbero essere di ostacolo al reclutamento del personale necessario?

Per metterci al coperto da ogni rischio, quindi, basterebbe stabilire che il personale stesso deve essere assunto — come previsto appunto dal penultimo comma — e retribuito secondo intese col Ministero del tesoro:

in tal modo sarà infatti quel Dicastero a fissare certi parametri, e non si precluderà quello strumento per l'assunzione, che, se si presentassero difficoltà, potrebbe essere rappresentata da una remunerazione maggiore.

Proporrei pertanto di aggiungere alla fine del terzo comma, dopo le parole « entro limiti numerici », le altre « e con corrispettivi », sopprimendo quindi l'ultimo comma.

**F I L E T T I**. Tale formulazione potrebbe portare alla conseguenza di manovre, da parte degli interessati, al fine di far salire i suddetti corrispettivi oltre la misura degli emolumenti percepiti ordinariamente.

Insisterei quindi nella mia proposta.

**T R O P E A N O**. A mio avviso nel concetto di « trattamento » non va visto solo quello di retribuzione pura e semplice, poichè tale espressione comprende anche la parte previdenziale ed assistenziale. È pertanto chiaro che in cambio delle prestazioni effettuate dal personale giornaliero l'Amministrazione deve offrire il trattamento globale che è riservato al personale in organico.

In questo senso ritengo che debba essere lasciata l'espressione « trattamento », in modo da garantire il minimo di quanto spetta agli interessati. Se poi il Ministero del tesoro riterrà, di fronte alle esigenze esistenti ed alle eventuali carenze di personale specializzato, di pervenire alla determinazione di un trattamento più favorevole, tenendo conto anche della occasionalità del rapporto e della sua limitatezza nel tempo, nulla vietà che ciò avvenga.

D'altra parte non credo che ciò possa suonare negativamente per alcuno, anche perchè non è che il Ministero del tesoro sia disposto ad offrire ai giornalieri retribuzioni e trattamenti di gran lunga più favorevoli di quelli riservati al personale dell'Amministrazione; e ciò costituisce una indubbia garanzia.

**F I L E T T I**. Il « trattamento raggugliato a giornata » ha riferimento solo alla mercede, non ad altro, altrimenti non si comprenderebbe tale espressione. Se si fosse vo-

luto intendere tutto il resto si sarebbe parlato di « trattamento », genericamente.

**F O L L I E R I**, *relatore*. Credo anch'io che ci si riferisca esclusivamente alla remunerazione. Quanto agli oneri riflessi, INPS, INAM e così via, sono conseguenze necessarie di ogni rapporto di lavoro.

**T R O P E A N O**. Questo purtroppo, nella legislazione ancora vigente in Italia, non è esatto.

**F O L L I E R I**, *relatore*. Allora, se si vuole estendere il concetto anche agli oneri riflessi, bisogna chiarirlo esplicitamente, poichè qui — ripeto — si parla di trattamento a giornata, senza alcun riferimento a tali oneri.

**T R O P E A N O**. Appunto. Insisto sulla soppressione delle parole « non superiore », essendo la formula risultante da tale modifica comprensiva di tutto.

**C O P P O L A**. Poichè la determinazione della modifica non ci trova tutti d'accordo, e per altro si tratta di un aspetto assolutamente marginale della questione, credo che la Commissione non debba cimentarsi ancora oltre in discussioni di trattamenti economici, che per altro potrebbero competere ad altri colleghi. Oltretutto in materia vigono delle leggi generali, cui certo il disegno di legge non può oggi derogare.

Aderirei pertanto alla proposta di soppressione dell'ultimo comma — che non dice niente, non aggiunge niente e potrebbe anzi dar luogo a complicazioni — avanzata dal senatore Fenoaltea.

**F E N O A L T E A**. Affidiamoci al Ministero del tesoro.

**F O L L I E R I**, *relatore*. Sono d'accordo, come sapete, sulla soppressione del comma.

**F E N O A L T E A**. Se sopprimiamo, come ho proposto, l'ultimo comma, bisogna

che il trattamento degli aggregati giornalieri sia rimesso al Ministero del tesoro.

TROPEANO. Mi pare che in questo modo lo renderemmo più aleatorio, sarebbe allora preferibile lasciare l'articolo così come è.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che tanto il senatore Filetti che il senatore Tropeano, sia pure con formulazioni diverse, abbiano detto qualcosa che il Governo accetta, cioè che al personale aggregato giornaliero deve essere attribuito lo stesso trattamento, ragguagliato a giornata, previsto per il corrispondente personale aggregato. Ma della definizione di tale trattamento non può essere spogliato il Ministero di grazia e giustizia.

FENOALTEA. Ma io temo che possa diventare difficile reclutare questo personale, che secondo me è indispensabile, così come si sta verificando in tanti altri settori dell'amministrazione civile dello Stato.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma adottando criteri rigidi il Ministero del tesoro potrebbe aggravare la situazione anche disponendo modalità che questo personale non è disposto ad accettare. Lasciamo il compito al Ministero di grazia e giustizia; l'importante è stabilire che il trattamento non sia inferiore a quello del personale aggregato. Propongo di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Al personale aggregato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale aggregato ».

TROPEANO. Sono d'accordo.

FOLLIERI, *relatore*. Anche io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-

mento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 84, presentato dal Governo, di cui lo stesso Sottosegretario ha dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 84 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 85.

(Attribuzioni degli assistenti sociali)

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale di cui all'articolo 77 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto, in relazione alle attività indicate nell'articolo 77, partecipano all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari e operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Gli assistenti sociali svolgono attività di servizio sociale anche in favore degli imputati, quando sia consentito.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e prestano assistenza ai dimessi che la richiedono.

FOLLIERI, *relatore*. In questo articolo vengono precisate le attribuzioni degli assistenti sociali, in relazione alle attività da svolgere, sia nei confronti dei detenuti che già scontano la pena, sia degli imputati che sono ancora in attesa di giudizio, con la limitazione, per questi ultimi, che dette attività si svolgano quando sia consentito: si aggiunge che gli assistenti svolgono opera di vigilanza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza e prestano assistenza ai dimessi dal carcere quando viene richiesta. Mi pare che il quadro delle attribuzioni di

questo personale sia ampio e completo e non vi sia altro da aggiungere.

FENOALTEA. Quello che io non capisco è perchè gli assistenti sociali partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati, così come gli educatori le cui attribuzioni sono regolate nel seguente articolo 86, a cui è necessario fare un richiamo per chiarire il mio pensiero.

COPPOLA. In via primaria si affida agli educatori e agli assistenti sociali la partecipazione alla osservazione della personalità dei detenuti.

FENOALTEA. Ma secondo me l'osservazione dovrebbe essere affidata in via primaria all'assistente sociale il quale ha fatto corsi appositi. Sarebbe più opportuno dire che gli assistenti sociali devono esercitare l'osservazione della personalità.

COPPOLA. Ho l'impressione che l'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati non sia compito primario ed esclusivo nè degli uni nè degli altri, ma piuttosto dei medici, anche perchè qui, per tutte e due le categorie, si tratta solo di una partecipazione, non di una osservazione in via esclusiva.

FOLLIERI, *relatore*. Il primo comma dell'articolo 86 chiarisce la portata di questo concetto perchè dice: « Gli educatori partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione ». Quindi la partecipazione degli assistenti e degli educatori è in relazione a quella attività primaria svolta dai medici, dagli psicologi e dagli psichiatri.

TEDESCO GIGLIA. Mi permetto di avere delle preoccupazioni per questa interpretazione; sarei, piuttosto, d'accordo con il senatore Fenoaltea. Mi sembra che il contributo degli assistenti sociali non può essere

subalterno a quello dei medici; se siamo convinti, come siamo, che anche l'esame delle condizioni sociali e ambientali sia determinante, non possiamo fare solo una valutazione di tipo positivistico delle caratteristiche mediche del soggetto. A parte la formulazione lessicale credo che sia importante affermare il concetto che si deve fare un lavoro di *équipe* se si vuole fare un lavoro veramente serio.

PRESENTE. Non vi è dubbio che il punto su cui si incentra tutto il comma riguarda il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale, altrimenti non si spiegherebbe nè l'opera dell'assistente sociale, nè l'opera dell'educatore.

FOLLIERI, *relatore*. La lettura della legge 16 luglio 1962, n. 1085, precisa il concetto in relazione a quelle che sono le attività e le attribuzioni degli assistenti sociali; tale legge il cui titolo è « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio », agli articoli 9, 10 e 11 recita rispettivamente come segue:

« Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attività, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio.

Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare.

Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale »;

« I dirigenti superiori, i dirigenti e i dirigenti aggiunti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e coordinano l'attività, esercitano la supervisione e tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti »;

« I vice dirigenti di servizio sociale coadiuvano i funzionari di cui all'articolo precedente nello svolgimento della loro attività

e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I vice dirigenti di servizio sociale, inoltre, possono essere incaricati della direzione di uffici di servizio sociale o della temporanea reggenza dei medesimi ».

F E N O A L T E A . Temo il palleggio di queste attribuzioni. Per questo propongo un emendamento tendente a sostituire alla parola « partecipano » le altre « sono addetti ». Poi, se insieme agli assistenti svolgono queste attività anche il medico, l'educatore, il cappellano, eccetera, tanto meglio.

C O P P O L A . Signor Presidente, questa è una di quelle questioni che veramente meritano un approfondimento, senza fare polemiche come poco fa a proposito del personale giornaliero, che rientrava in tutt'altra categoria di considerazioni.

Ringrazio il senatore Fenoaltea per aver posto l'attenzione su questo tipo di funzioni affidate agli assistenti sociali e agli educatori; mi pare però che la formulazione di cui ci occupiamo risponda un po' ai tipi di organizzazione che in questi ultimi tempi si vanno diffondendo anche negli ospedali psichiatrici, dove si attua — come abbiamo potuto apprendere da trasmissioni televisive, studi, eccetera, — un lavoro di *équipe* al quale partecipano (la parola è esatta) anche gli stessi soggetti interessati, (perchè tale lavoro non può essere affidato ad una sola categoria di persone: infatti, oggi, all'osservazione della personalità, partecipano un po' tutti, dallo stesso soggetto interessato al medico, all'addetto sociale, anche all'estraneo che qualche volta può venire per ragioni di studio). Insomma c'è effettivamente una collaborazione collettiva. Questo è il concetto.

P R E S I D E N T E . L'articolo 85 s'intitola: « Attribuzioni degli assistenti sociali »: ecco il motivo per cui si parla degli assistenti sociali. Ma le persone cui è affidata l'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale non sono soltanto gli assistenti socia-

li, sono anche gli educatori, dei quali si parla frequentemente in questo disegno di legge, sono i medici. Evidentemente le *dramatis personae* sono diverse; ma qui si parla degli assistenti sociali, perchè la norma è ad essi dedicata.

D A L F A L C O . Vorrei aggiungere qualche parola a quanto ha osservato lei, signor Presidente, e a quello che ha detto poco fa il collega Coppola. A me pare che l'espressione « partecipano » sia esatta perchè qui si accenna a tutto un complesso di attribuzioni e di funzioni che sono affidate a diversi soggetti. Quindi il concetto di *équipe*, messo in evidenza dal senatore Fenoaltea e che è fondamentale, si avvalora nell'espressione che qui è stata usata; se invece si sostituisse la parola « partecipano » con le parole « sono addetti », si darebbe a questi assistenti sociali una funzione nettamente preminente e quasi di coordinamento rispetto agli altri soggetti, mentre in effetti si tratta di un convergere di funzioni.

A me pare che il testo attuale sia veramente chiaro e che salvaguardi il lavoro di *équipe*, che è fondamentale.

P R E S I D E N T E . L'elenco delle attribuzioni degli assistenti sociali non si conclude al secondo comma ma continua nel penultimo e nell'ultimo comma di questo articolo.

F O L L I E R I , *relatore*. Il primo comma si riferisce un po' alla legislazione vigente: esso provvede ad inquadrare questa nuova figura dell'assistente sociale nella legislazione vigente, rappresentata dalla legge 16 luglio 1962, n. 1085; poi ne vengono specificati i compiti.

Ora, siccome noi precedentemente abbiamo detto che nelle case di pena ci debbono essere i medici, gli psichiatri, gli psicologi, eccetera, ne deriva non una subordinazione, ma una collaborazione degli assistenti sociali con gli altri soggetti.

F I L E T T I . Io mi permetto di far osservare che l'articolo 85 fa delle distinzioni tra diverse categorie di assistenti so-

ciali. Infatti, il primo comma si riferisce agli assistenti sociali della carriera direttiva e ne precisa le attribuzioni; il secondo comma invece fa riferimento agli assistenti sociali della carriera di concetto, che sono diversi dagli assistenti sociali della carriera direttiva, indicandone le relative attribuzioni. Gli ultimi due commi, poi, riguardano tutti gli assistenti sociali, sia quelli della carriera direttiva e sia quelli della carriera di concetto.

Ciò precisato, a me sembra che l'articolo 85 possa approvarsi così come è stato trasmesso alla nostra Commissione, perchè distingue chiaramente le attribuzioni delle due categorie di assistenti sociali.

F E N O A L T E A . Signor Presidente, il fondo del mio pensiero è questo: il progetto di riforma è imperniato — è detto esplicitamente — sulla personalizzazione del trattamento, in modo che l'osservazione della personalità del detenuto diventa, starei per dire, l'attività principale o almeno propedeutica a tutto il resto; però il disegno di legge che abbiamo in esame non indica precisamente chi procede all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati. Se ci fosse stato un articolo, il quale stabilisse che l'osservazione della personalità dei detenuti è affidata a Tizio, Caio e Sempronio, io non avrei detto nulla a proposito degli assistenti sociali, che naturalmente hanno una loro parte di rilievo in questa osservazione; ma tale articolo non c'è. Perciò, siccome il concetto è lasciato nel vago, io mi sono permesso di sollevare il dubbio che ci possano essere palleggiamenti di responsabilità, da cui poi deriva un nulla di fatto, come qualche volta accade.

F I L E T T I . A me pare invece che l'indicazione dei soggetti cui è affidata l'osservazione dei detenuti e degli internati si ricavi dal combinato disposto degli articoli 85 e 86, perchè l'articolo 85 dice che gli assistenti sociali della carriera di concetto partecipano all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e parimenti l'articolo 86 dice che gli educatori partecipano all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati. Quindi, nell'una e

nell'altra disposizione si precisa quali sono le persone addette all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati. Vi è una compartecipazione di attività, nello svolgimento di questa osservazione, tra assistenti sociali ed educatori.

F E N O A L T E A . Ma allora, i medici sono esclusi?

F I L E T T I . Così sembrerebbe. Io sto rilevando quello che c'è scritto nei due articoli citati.

C O P P O L A . Io concordo su quel tipo di personalizzazione del soggetto: tutta l'impostazione del disegno di legge tende a questa personalizzazione. Se infatti ci rifacciamo alla relazione, nella parte in cui vengono esposti i concetti di ordine generale, troviamo che il paragrafo IV, pagina 17, è dedicato proprio alla osservazione dei detenuti e degli internati. È un po' lunghetto, ma ne leggo soltanto la conclusione, in cui, dopo aver esaminato le varie correnti dottrinarie, si dice: « L'Amministrazione penitenziaria, infatti, ha un particolare interesse a seguire e ad applicare i progressi della scienza nei metodi di indagine, rivolti a cogliere i difetti attuali di strutture della personalità dei singoli, dipendenti da fattori individuali o ambientali per una specifica ricerca di quegli elementi che possono averne facilitata la caduta nel delitto e possono sospingerli, anche in futuro, nella medesima via. In corrispondenza delle più progredite concezioni criminologiche, il disegno di legge indica all'Amministrazione le linee generali delle indagini da compiere nell'esame individuale: la indagine compartimentale, che deve tener conto di tutte le manifestazioni del soggetto nella vita penitenziaria e non deve essere quindi limitata al momento particolare dell'isolamento; quella medica, che deve cogliere le eventuali deficienze organiche e le affezioni patologiche di una certa durata; quella psicologica, diretta a stabilire le tendenze, il temperamento, l'intelligenza, la volontà, il carattere; quella psichiatrica, destinata a scoprire le tare ed i disturbi delle varie facoltà psichiche; quella sociologica,

avente per oggetto la storia familiare del soggetto, le vicende dell'età evolutiva, lo esame dei rapporti sociali, le influenze positive e negative dell'ambiente, gli interessi più sentiti e simili manifestazioni. Ciascun settore di indagini deve essere, ovviamente, affidato a specialisti della materia i quali abbiano, altresì, specifiche conoscenze criminologiche.

La diagnosi del caso deve essere il risultato complessivo delle singole ricerche analitiche collegialmente vagliate dai predefiniti operatori », quindi da tutti.

Ecco il concetto che desidero mettere in evidenza.

F E N O A L T E A . Carissimo collega, questo è scritto nella relazione ed è benissimo detto; ma non è nel testo del disegno di legge.

C O P P O L A . Ma lo si evince da tutto l'esame organico delle norme.

F I L E T T I . Mi permetto di far rilevare che gli articoli 85 e 86 sono sotto il titolo VIII, che fa seguito al titolo VII, dedicato al servizio sociale e all'assistenza. Qui, perciò, si son volute disciplinare le attribuzioni del centro di servizio sociale e, conseguentemente, del personale addetto a questo istituto, di cui fanno parte gli assistenti sociali e gli educatori; e fra i compiti attribuiti agli assistenti sociali e agli educatori vi sono anche quelli relativi all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati. A tale attività — si precisa — gli assistenti sociali e gli educatori « partecipano », cioè prendono parte; il che non esclude, anzi sta proprio a significare che anche altri possono prestare la loro collaborazione in questo senso.

F O L L I E R I , *relatore*. Senatore Fenoaltea, se noi indicassimo con chi gli assistenti sociali devono partecipare all'osservazione dei detenuti e degli internati, forse chiariremmo anche il concetto di trattamento. L'articolo 15 infatti parla del trattamento, ma non dice a chi esso è affidato, mentre dalla relazione si ricava che detto trat-

tamento deve essere messo in atto da specialisti in materia psichiatrica, psicologica, sociologica, eccetera.

Noi potremmo qui dire che gli assistenti sociali partecipano, insieme con il medico, lo psicologo, eccetera (specificando chi sono questi specialisti che devono fare le varie diagnosi) alla osservazione dei detenuti e degli internati.

T R O P E A N O . La discussione ha fatto sorgere una serie di perplessità sulla formulazione di questo articolo e di quello successivo. In realtà, approfondendo l'esame di queste norme, si ha la sensazione che il riconoscimento della partecipazione all'osservazione della personalità dei detenuti sia degli assistenti sociali che degli educatori, così come è riportato nei due articoli, escluda o lasci, comunque, alla spontaneità, all'iniziativa occasionale di chicchessia la formazione di una *équipe* per portare avanti tale lavoro. Questa mi pare che sia la conclusione alla quale si arrivi, perchè, in effetti, dire che gli assistenti sociali partecipano all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati, a mio giudizio, significa affermare che tra gli altri compiti loro assegnati vi è anche tale attività, senza un fine preciso però, visto che non sono codificate nè la formulazione dell'*équipe*, nè le finalità specifiche alle quali i suoi componenti debbono concorrere. Ritengo pertanto che, anche per sancire la collegialità di questo intervento, sarebbe opportuno modificare l'articolo nel senso di sostituire alla parola « partecipano » le altre: « curano unitamente agli educatori, ai sanitari, ai sociologi, l'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati, i rapporti dei medesimi... ». Con tale dizione avremmo quanto meno prospettata la formazione di una *équipe*, indispensabile per portare avanti un serio processo di osservazione.

F I L E T T I . Torniamo per un momento all'articolo 84 il quale, nell'elencare il personale dell'Amministrazione, stabilisce che « agli istituti di prevenzione e di pena per adulti... sono addetti gli assistenti sociali e gli educatori... ». Tale personale è



previsto anche dalle leggi vigenti, le quali probabilmente, nello specificare le singole attribuzioni, vi comprendono anche i medici e le loro proprie mansioni . . .

**F E N O A L T E A .** Mansioni che non possono essere che quelle di curare gli ammalati in infermeria!

**F I L E T T I .** Allo stato delle cose non lo possiamo sapere con certezza.

**P R E S I D E N T E .** Mi sembra che per quanto riguarda la concorde partecipazione degli assistenti sociali e degli educatori non possano sussistere dubbi di alcun genere, anche perchè la dizione « gli assistenti sociali partecipano » contenuta nell'articolo 85 deve essere esaminata in correlazione con la analoga dizione (« gli educatori partecipano . . . ») di cui al successivo articolo. La parola « partecipano », quindi, non può significare altro che « operano insieme con altri »; in caso contrario l'espressione non avrebbe senso.

**F O L L I E R I , relatore.** Per maggiore conoscenza dei colleghi mi pare opportuno richiamare il disposto dell'articolo 15 (« Individualizzazione e modalità del trattamento »), il quale al secondo comma stabilisce che « a tal fine è predisposta l'osservazione scientifica (che — aggiungo io — come tale non può essere operata nè dagli assistenti nè dagli educatori) della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale ». « Osservazione scientifica » significa che le diagnosi vengono eseguite da personale specializzato, con cui collaborano poi gli assistenti sociali e gli educatori di cui agli articoli 85 e 86.

**T R O P E A N O .** La scienza non sortirebbe effetto alcuno se non vi fosse il contributo degli assistenti sociali e degli educatori.

**Z U C C A L A ' .** Mi scuso anzitutto di non aver partecipato assiduamente all'elabo-

razione del disegno di legge in esame, nel quale — non ho difficoltà a ribadirlo — personalmente non credo, giacchè lo ritengo da tempo superato. Tuttavia non posso non rilevare che il capitolo VIII e in particolare l'articolo 85 rivestono una notevole importanza.

A me sembra che nella norma in esame vi sia una commistione di compiti di natura collegiale e di natura individuale. Il compito di provvedere « all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati », infatti, è di natura tipicamente collegiale ed è già previsto per i centri di servizio sociale dall'articolo 77, in cui è detto tra l'altro: « Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per la concessione della liberazione condizionale; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive ». Attività, questa, che non può essere tesa che a curare la personalità degli individui.

Perchè, dunque, e a qual fine, questa duplicazione di ruoli fra centro sociale e singoli assistenti sociali? Sarà forse opportuno ricordare ai colleghi l'esperienza che in tale settore dimostrano di aver acquisito le legislazioni anglosassoni, esperienza che ho potuto apprendere sulla base di documentate letture fatte per studio oltre che per diletto. Negli Stati Uniti e nella stessa Inghilterra opera, all'esterno dei penitenziari, un comitato presieduto da un giudice e composto non solo da esperti, ma anche da rappresentanti popolari, cioè da cittadini che hanno una cognizione media di come si svolgono le cose in un determinato contesto socio-politico. Tale comitato è globale e svolge tutte le mansioni affidategli improvvisando caso per caso; così, se deve essere disposta la sospensione condizionale della pena, il detenuto viene condotto dinanzi al comitato, il quale è esso stesso ad adottare la decisione che ritiene opportuna sulla base degli elementi acquisiti. Tale orientamento, in pratica, è previsto nell'articolo 77 del disegno di

legge in esame, in quella saggia norma che istituisce i centri di servizio sociale.

Ora, dunque, mi chiedo quale utilità possa rappresentare per la cura della personalità dei detenuti la partecipazione degli assistenti sociali al di fuori dei centri anzidetti, centri nelle cui mansioni rientra anche tale compito. Posso comprendere da parte degli assistenti sociali la cura dei rapporti con i familiari dei detenuti, ma che senso ha attribuire queste diverse mansioni in uno stesso articolo, che senso ha una siffatta commistione di compiti collegiali e individuali se non quello, che comprendiamo perfettamente, di non far nulla? In altri termini, è sempre valida la preoccupazione gattopardesca citata dal collega Fenoaltea: rinnovare per conservare. E d'altra parte, è mai pensabile che per assegnare agli assistenti sociali il compito di curare i rapporti con l'esterno sia necessario uno specifico articolo, che impegna i lavori delle due Commissioni giustizia del Parlamento?

Mi permetto, pertanto, di formulare una proposta concreta: riunire gli articoli 85 e 86 in un'unica norma nella quale siano richiamate le mansioni assegnate ai centri di assistenza sociale dall'articolo 77, inserendo nell'ambito di questi ultimi — come è logico che sia — la presenza e l'attività con l'esterno degli assistenti sociali e degli educatori. Norma che, però, distingue i compiti collegiali da quelli individuali, assegnando i primi ai centri anzidetti (i quali ne trarrebbero ovviamente vigore) e specificando che i rapporti con l'esterno sono demandati dai centri di assistenza sociale ai suoi componenti che abbiano la qualifica di assistente sociale. D'altra parte, la duplicazione sancita dall'articolo 85 tra assistenti sociali della carriera direttiva e assistenti della carriera di concetto ha veramente dell'incomprensibile. C'è da rimanere allibiti: di fronte alle due « carriere » che la burocrazia ministeriale ha voluto stabilire, la Commissione dovrebbe apertamente proclamare che le carriere create artificialmente non vengono accettate dal Parlamento, e cioè, in pratica, che non esistono due carriere. Cerchiamo, dunque, di approvare un testo che sia almeno accettabile e credibile.

**P R E S I D E N T E .** Mi pare inutile richiamare la differenza che sussiste tra assistente sociale, educatore e medico in rapporto non soltanto alle loro diverse competenze e qualifiche, ma anche per quanto attiene alla popolazione carceraria. Piuttosto, mi preme dire che all'assistente sociale e alla sua opera si può credere o non credere (e in quest'ultima ipotesi il discorso diventerebbe ovviamente diverso e aprirebbe una larga polemica). Un fatto è certo, però: che l'assistente sociale già esiste nella attuale realtà.

Per quanto riguarda la differenza, v'è da rilevare che l'assistente sociale e l'educatore dovrebbero seguire il detenuto in tutte le sue varie esigenze di vita carceraria; cosa che evidentemente non fa il medico, specie se si tratta di uno specialista, il quale può aver cura del detenuto soltanto in determinati giorni e in ogni caso in forma periodica.

**Z U C C A L A' .** Non è questo il punto. Io ho criticato l'articolo 85 laddove prevede una biforcazione degli assistenti sociali, distinguendo fra carriera direttiva e di concetto. È mai possibile che il Parlamento approvi una norma del genere?

**P R E S I D E N T E .** Questa è soltanto l'ultima fra le tante e tutte interessanti cose che il senatore Zuccalà ha detto. Precedentemente egli aveva toccato altri argomenti, in uno dei quali pur modestamente si inseriva anche la mia osservazione.

**P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Desidero brevemente intervenire anch'io, onorevoli senatori. Vorrei anzitutto, con il vostro consenso, poter osservare che non mi trovano consenziente i rilievi che spesso il senatore Fenoaltea, e questa mattina anche il senatore Zuccalà, hanno mosso non tanto al disegno di legge che è suscettibile di modificazioni (e le stiamo apportando, voi e il rappresentante del Governo), quanto direi proprio all'attività specifica del Parlamento e anche del Governo, che è quella di fare o modificare le leggi. Se ci si pone di fronte

al lavoro da un simile scettico punto di vista, io ritengo che non si potrà combinare alcunchè di buono e, comunque, di utile. Come pure mi pare inopportuno il continuo riferimento al Gattopardo, visto che tutti stiamo facendo ogni nostro sforzo per migliorare il provvedimento. Posso anche ammettere che il testo sia alquanto superato, ma proprio perciò la Commissione lo va a mano a mano modificando e proprio in questo sta il vostro compito.

Fatte queste osservazioni — e me ne dispiace esservi stato costretto, ma non potevo farne a meno —, desidero brevemente intervenire sullo specifico tema in discussione. Non v'è dubbio che il rilievo mosso dal senatore Fenoaltea sia giustissimo. Il problema del trattamento personalizzato è affrontato nella relazione che accompagna il provvedimento e, a mio giudizio, avrebbe dovuto trovare nell'articolo 15 una migliore e più chiara collocazione, una definizione che in verità non c'è stata. Tuttavia, volerlo risolvere e inserire oggi nel titolo VIII, che è dedicato al personale, mi pare assolutamente fuori luogo. Si deve allora necessariamente ricorrere ad un *escamotage*: pur senza sottovalutare al secondo comma dell'articolo 85 il significato della parola « partecipano » — specie in quest'epoca di « partecipazione » —, ritengo che tale verbo potrebbe essere integrato dalla seguente dizione: « partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità... », con un richiamo quindi anche all'articolo 15. In tal modo, la parola « partecipazione » acquisterebbe un rilievo ed una coloritura che probabilmente da sola non possiede.

FOLLIERI, *relatore*. Aderisco alla impostazione proposta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo 85, le parole: « partecipano all'osservazione della personalità » con le altre: « partecipano all'attività di

gruppo per l'osservazione scientifica della personalità ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 85, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 86.

##### (Attribuzioni degli educatori)

Gli educatori partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educativa anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali ed organizzano le attività di tempo libero.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo che il medesimo emendamento aggiuntivo che è stato apportato al secondo comma dell'articolo 85, sia inserito nel primo comma di questo articolo.

FOLLIERI, *relatore*. Accetto la proposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 86, le parole: « partecipano all'osservazione della personalità » con le altre: « partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 86, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 87.

*(Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori)*

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1963, n. 1085, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 77 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegata alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

Le materie di esame e la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e di progressione nella carriera dei ruoli sopraindicati, anche per quanto concerne il personale della carriera direttiva di servizio sociale, saranno stabilite col regolamento di esecuzione.

FOLLIERI, *relatore*. Le parti sulle quali, a mio giudizio, dobbiamo soffermare il nostro esame in modo particolare, relativamente all'articolo 87, riguardano: le tabelle organiche del personale indicate con le lettere *B*, *C* e *D*, allegata al disegno di legge, di cui al primo e quarto comma; e la specificazione, contenuta nel secondo comma, dei compiti che si attribuiscono al personale della carriera direttiva di servizio sociale, per il quale è stabilito che, oltre alle attribuzioni previste dalla legge 16 luglio 1963, numero 1085, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 77 del disegno di legge in esame.

Quest'ultimo articolo 77 tratta precisamente, come i colleghi ricorderanno, dei centri di servizio sociale per adulti: la coordinazione e la partecipazione di questo personale della carriera direttiva all'attività di tali centri appare come un pleonaso, di cui abbiamo già detto nel corso dell'esame del precedente articolo 85. Questi compiti si possono configurare come un fatto di carattere amministrativo. Praticamente si tratta di personale completamente diverso da quello contemplato nel titolo VIII.

COPPOLA. Con il consenso del relatore Follieri, vorrei far presente — ma non son certo che questa sia la sede più idonea — che occorrerebbe fissare un criterio per configurare il carattere permanente delle funzioni di un determinato settore.

Per riferirmi ad un caso pratico, ricordo che, nel corso di una delle recenti sedute della nostra Commissione, il collega Maris ebbe ad accennare, a puro titolo informativo, ad un caso De Lucia: questi, dopo aver trascorso buona parte della sua carriera in un determinato settore (per 24 anni), successivamente, ai sensi della legge vigente e non esistendo perciò alcuna norma vincolante, come invece io e molti colleghi auspichiamo, è stato trasferito ad altro incarico, con compiti completamente differenti da quelli che aveva espletato lungo i precedenti 24 anni di carriera.

Per concludere, proporrei di stabilire una norma secondo cui, pur senza vincolare in maniera rigida l'amministrazione, si giunga alla specializzazione delle carriere; per fare

un esempio, il personale assegnato alle carceri per i minori dovrebbe attendere ad un ruolo diverso da quello assegnato alle carceri femminili.

Affido l'esame di questa mia proposta alla Commissione, che potrà eventualmente decidere se trasmetterla alla considerazione del Governo, ove ne risulti di difficile attuazione pratica e tecnica l'introduzione nel disegno di legge in esame.

**F E N O A L T E A** . Si potrebbe stabilire che il personale destinato agli istituti di pena per adulti sia differente da quello destinato agli istituti di pena per minori.

**P R E S I D E N T E** . Concordo con la necessità di questa norma, che è giusta e dovrebbe essere rigida.

**C O P P O L A** . Se la Commissione lo ritiene, potremmo approvare l'articolo 87 nel testo attuale, con l'intesa che il rappresentante del Governo è delegato, per esigenze di ordine tecnico, a preparare la formulazione di un comma aggiuntivo — da inserire fra le disposizioni finali, nell'articolo che egli riterrà idoneo — allo scopo di fissare un criterio di massima per la destinazione in modo permanente del personale in un determinato settore degli istituti di pena, secondo la rispettiva specializzazione, sia per le carriere degli educatori, che del personale direttivo e di concetto.

**P E L L I C A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa norma, nei riguardi del personale della carriera direttiva e di quella di concetto, a mio parere, si dovrebbe introdurre.

**F O L L I E R I** , *relatore*. Tale norma potrebbe venire inserita in un apposito articolo successivo e cioè nell'articolo 87-bis.

**P E L L I C A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta del relatore.

**C O P P O L A** . Però non sappiamo quali potranno esserne le implicazioni. Forse non

sarebbe inopportuno concederci un attimo di riflessione e consultare anche gli uffici.

**P E L L I C A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si potrebbe anche ricorrere alla formula dell'ordine del giorno: io mi farei scrupoloso portavoce delle esigenze qui prospettate per una loro applicazione in sede di regolamento. Comunque, lo scopo è di evitare il ruolo unico.

**C O P P O L A** . Gli ordini del giorno quasi sempre rimangono fini a se stessi. Dovremmo fare qualcosa di più, inserire il concetto in una norma autonoma.

**P E L L I C A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho già detto che sono favorevole alla proposta del relatore. Le implicazioni potranno essere quelle che saranno, ma gli uffici dovranno procedere alla suddivisione dei ruoli.

**F O L L I E R I** , *relatore*. Si potrebbe introdurre un articolo 87-bis.

**T R O P E A N O** . L'articolo 92 potrebbe non significare niente: dobbiamo preoccuparci della organicità della disposizione, mentre le norme transitorie non rientrano nella sistematica di una legge.

**F O L L I E R I** , *relatore*. Poichè siamo in tema di ruoli organici, tanto vale che, anche per ragioni di sistematica, la norma sia espressa da un articolo, il quale precede le disposizioni sui ruoli organici. Ad ogni modo, dovunque inserita la norma, il suo concetto informatore deve essere fissato.

**F I L E T T I** . Penso che la miglior soluzione sia quella di inserire la norma nell'articolo 87, in quanto anche il successivo articolo 89 fa riferimento al personale e precisamente a quello degli uffici di sorveglianza, costituito da magistrati, come stabilisce l'articolo 73. Arriveremmo così alla conseguenza che anche per i magistrati debba esserci un ruolo: quello dei magistrati addetti al minorenni.

T R O P E A N O . Cioè personale autonomo.

P R E S I D E N T E . Potremmo restare in questa intesa: non votare oggi la formulazione della norma, in modo che il rappresentante del Governo possa studiare la migliore soluzione del problema.

Poichè non si fanno osservazioni resta così stabilito.

Metto ai voti l'articolo 87 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 88.

*(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del dieci per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, di fatto, a qualunque titolo, e con carattere continuativo da almeno un anno, attività di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso di cui al presente articolo consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia generale;
- 3) nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di

prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia;

un ispettore generale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore (ex coefficiente 325).

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso saranno nominati:

a) alla qualifica di assistente sociale se abbiano prestato la loro opera continuativa di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno dieci anni;

b) alla qualifica di assistente sociale aggiunto se abbiano prestato tale opera per almeno sette anni;

c) alla qualifica iniziale se abbiano prestato tale opera per un periodo inferiore a quattro anni.

Nei confronti di coloro i quali saranno inquadrati alle qualifiche di vice assistente sociale e di assistente sociale aggiunto ai sensi del precedente comma, gli anni di servizio di assistente sociale, prestato in modo continuativo nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena oltre i limiti rispettivamente di quattro e sette anni, sono computati ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio, prestati in modo continuativo in qualità di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di

prevenzione e di pena, ai fini del trattamento di quiescenza.

T R O P E A N O . Francamente rimango un po' perplesso di fronte a questo articolo in quanto, attraverso le norme transitorie, ci si propone di far entrare nei ruoli organici il personale che ha esercitato finora l'assistenza sociale per almeno un anno alle dipendenze degli istituti penitenziari. Siccome soltanto una parte del personale attualmente in attività potrà essere definitivamente sistemata nei ruoli organici, mi chiedo che cosa ne sarà dell'altra parte. È una domanda alla quale in sede di normativa transitoria dovremo pur dare una risposta. Cioè dovremo precisare il destino che riserviamo a quegli assistenti sociali, i quali pur prestando da 6-7-8 anni la loro opera alle dipendenze degli istituti penitenziari non riescano a superare le prove di un concorso, sotto certi aspetti, interno. Ritengo che dovremmo cercare di approfondire il problema, perchè rischiamo, domani, di trovarci con decine o centinaia o migliaia (non so quale sia il numero preciso degli attuali assistenti sociali) di persone escluse dal ruolo, magari avendo conseguito l'idoneità, perchè si può anche essere promossi ma superare, in graduatoria, il numero dei posti assegnati all'organico.

Questo personale che cosa farà? Continuerà a svolgere la sua attività come assistente sociale o sarà licenziato? Questa è la domanda alla quale occorre dare una chiara risposta.

F I L E T T I . Se ho ben compreso, il concorso è aperto agli assistenti sociali nella misura del dieci per cento del ruolo della carriera di concetto. Quindi il proposito è di far passare alla carriera di concetto soltanto una parte degli attuali assistenti sociali.

T R O P E A N O . Ed io mi chiedo: che cosa faranno gli altri?

F O L L I E R I , *relatore*. Probabilmente rientrano in questa percentuale tutti gli attuali assistenti sociali.

T R O P E A N O . Questo è da accertare.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La risposta è semplice: il concorso per l'accesso al ruolo della carriera di concetto è aperto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono attualmente l'attività di assistente sociale. Se non lo supereranno, continueranno a svolgere le funzioni attuali.

T R O P E A N O . Questo non è chiaro. Gli assistenti sociali sono già stati suddivisi nei ruoli direttivo e di concetto. Quindi, o rientrano in una di queste due categorie, o rimangono inevitabilmente fuori.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è che rimangano fuori, continueranno a esercitare le attuali funzioni. Ad ogni modo, supponiamo che effettivamente restino fuori: è chiaro che non possiamo avere contemporaneamente la botte piena e la moglie ubriaca. Se vogliamo del personale qualificato, dobbiamo correre anche qualche rischio.

T R O P E A N O . Sono d'accordo, però dobbiamo conoscere gli esatti termini della questione.

F I L E T T I . Gli assistenti sociali sono stati separati dagli educatori. Che cosa si è voluto dire con questa separazione? Che gli assistenti sociali possono diventare educatori, e quelli i quali attualmente prestano attività sociale possono partecipare al concorso per diventare educatori.

T R O P E A N O . L'articolo precisa che i vincitori del concorso saranno nominati assistenti sociali o assistenti sociali aggiunti. E quelli che hanno finora svolto analoghe attività ma non riusciranno a superare il concorso che cosa faranno?

F I N I Z Z I . Rimarranno nella situazione di incertezza nella quale già si trovano.

T R O P E A N O . Situazione di incertezza nel momento in cui sono costituiti dei ruoli organici?

**F I N I Z Z I.** Se accettiamo come doveroso e opportuno un criterio selettivo, nel momento in cui adottiamo tale criterio non possiamo immettere in carriera anche chi non abbia dimostrato i necessari requisiti: costituirebbe un atto anomalo che non si riscontra in alcuna carriera dell'Amministrazione pubblica. Quindi è opportuno un criterio selettivo perchè altrimenti finiremmo con l'immettere del personale incapace, in un ruolo così delicato, qual è quello della delinquenza minorile per cui la selezione deve essere molto rigorosa; e quindi dobbiamo accettare tutte le implicazioni della selezione.

D'altronde, se gli interessati hanno accettato di trovarsi in una precaria situazione di carriera, devono continuare a starci, fino a che non saranno maturi.

Del resto non si tratta di un fatto limitato a questo settore amministrativo: è un fatto generale, di tutti i settori della pubblica Amministrazione. Ora, eliminando il sistema della selezione, non faremmo altro che introdurre in modo permanente e definitivo nei ruoli dello Stato delle persone che forse un rigoroso criterio selettivo non avrebbe ammesso; è quindi opportuno giungere in primo luogo ad una decisione se adottare o meno il sistema della selezione.

**F I L E T T I.** L'articolo 88 fa riferimento alle persone che hanno diritto a partecipare al concorso speciale: si tratta di « coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono di fatto, a qualunque titolo, e con carattere continuativo da almeno un anno, attività di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti... ».

Evidentemente con tale norma di carattere transitorio si è voluta regolarizzare una situazione di fatto, con riferimento a determinate persone e per un numero di posti stabilito nel limite del dieci per cento della complessiva dotazione organica del ruolo di concetto degli assistenti sociali per adulti.

**T R O P E A N O.** -Siamo qui per superare difficoltà ed incertezze. Ora la Tabella D, alla fine del disegno di legge, riguarda appunto il ruolo organico degli assistenti so-

ciali: carriera di concetto, primo gradino della carriera e con un numero di 370 posti. Ammesso che, attraverso il concorso interno previsto dall'articolo 88, vengano assegnati 37 posti (cioè il dieci per cento) agli aventi diritto, essendo il numero dei partecipanti di 80-100, anche se tutti risulteranno idonei, solo 37 di essi entreranno in ruolo. Ora, a questo punto, cosa faremo degli altri? Saranno mandati a casa, oppure la loro situazione, il loro mantenimento in servizio, saranno regolati da norme transitorie?

D'altra parte vorrei ribadire quanto è già stato detto: tutte le altre amministrazioni pubbliche hanno ad un certo punto adottato dei provvedimenti di sanatoria istituendo i cosiddetti ruoli transitori.

**F O L L I E R I, relatore.** Sulla struttura dell'articolo siamo d'accordo, salvo la preoccupazione del collega Tropeano. Potremmo allora approvarlo con la riserva di formulare una norma transitoria qualora da opportuni accertamenti risultasse necessaria.

**T R O P E A N O.** Siamo d'accordo. Infatti, se risultasse che si tratta, ad esempio, di 50 persone, invece del dieci per cento dei posti della complessiva dotazione organica si potrebbe riservare il venti per cento dei posti al concorso speciale.

Approviamo quindi l'articolo riservandoci di ritornare eventualmente sul quoziente.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 88 con l'intesa di approfondire quanto detto dal senatore Tropeano, ma sempre tenendo presente l'esigenza che il personale in questione abbia i requisiti necessari per svolgere le mansioni previste.

(È approvato).

Art. 89.

(Personale per gli uffici di sorveglianza)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'artico-



2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)57<sup>a</sup> SEDUTA (2 dicembre 1970)

lo 73 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

(È approvato).

Art. 90.

(Regolamenti di esecuzione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

T E D E S C O . Trattandosi, per così dire, della carta dei diritti del detenuto, sarebbe opportuno portare il termine per l'emanazione del regolamento di esecuzione da due anni a un anno.

F O L L I E R I , *relatore*. La modifica importa una certa responsabilità politica. Comunque sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dalla senatrice Tedesco, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « due anni » con le altre « un anno ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 90 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 91.

(Onere finanziario)

L'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali,

l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente nel termine di un quinquennio.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, valutato in lire 350.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

F O L L I E R I , *relatore*. Il secondo comma prevede gli oneri relativi al 1968 in lire 350.000.000, da reperire mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Naturalmente l'anno finanziario 1968 è stato largamente superato dal « trascorrere delle lune »; perciò sarebbe il caso di sostituire, in questo secondo comma, la data del 1968 con l'altra del 1971.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « nell'anno finanziario 1968 » con le altre: « nell'anno finanziario 1971 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 91 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che a questo punto dovremmo procedere all'esame degli articoli accantonati nelle precedenti sedute; poichè detto esame richiederà del tempo propongo di rinviarlo alla prossima seduta. Con

riserva di coordinamento, passiamo ora all'esame e alla votazione delle allegatedabelle, di cui do lettura:

## TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI  
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.	LIVORNO - Tribunale di Livorno.
MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.	PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.
BARI - Tribunali di Bari, Trani.	GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
FOGGIA - Tribunali di Foggia, Lucera.	APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.
BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.	L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.
MODENA - Tribunale di Modena.	PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.
REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.	LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi.
BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.	MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.	MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.
CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.	PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.	VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.	NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.
CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.	CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.	SALERNO - Tribunali di Salerno, S. Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.
SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.	S. MARIA C. VETERE - Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.	PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.
COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.	AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.
REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.	TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.
FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.	PERUGIA - Tribunali di Perugia, Spoleto.
SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.	ORVIETO - Tribunali di Orvieto, Terni.
	POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.
	MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.
	ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
	FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino.
	VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

57ª SEDUTA (2 dicembre 1970)

TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.  
 ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.  
 NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.  
 VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferato, Ivrea.  
 CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.  
 TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.  
 TRIESTE - Tribunale di Trieste.  
 GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.  
 VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.  
 PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.  
 VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.  
 (*È approvata*).

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Ispettori di servizio sociale	6
402	Dirigenti superiori di servizio sociale . . . . .	12
325	Dirigenti di servizio sociale	70
271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale . . . . .	
229	Vice dirigenti di servizio sociale . . . . .	

88

(*È approvata*).

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI CARRIERA DI CONCETTO

ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Educatori dirigenti . . . . .	20
402	Educatori capi . . . . .	50
325	Primi educatori . . . . .	100
271	Educatori . . . . .	240
229	Educatori aggiunti . . . . .	
202	Vice educatori . . . . .	
		410

(*È approvata*).

TABELLA D

RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI - CARRIERA DI CONCETTO

ex coeff.	Qualifica	Organico
402	Assistenti sociali superiori	50
325	Primi assistenti sociali . . . . .	100
271	Assistenti sociali . . . . .	220
229	Assistenti sociali aggiunti . . . . .	
202	Vice assistenti sociali . . . . .	
		370

(*È approvata*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13.